

Alla **Provincia di Brindisi**
Area 4 – Ambiente e Mobilità
Settore Ambiente
Pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Alla c.a. del **Dirigente Area 4 – Ambiente e Mobilità**
Dott. Pasquale Epifani
E-mail: pasquale.epifani@provincia.brindisi.it

Alla c.a. del **Responsabile del procedimento PAUR**
Dott. Oscar Fernando D'Urso
E-mail: oscar.durso@provincia.brindisi.it

E, p.c.

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Pec: VA@pec.mite.gov.it

Comune di Mesagne
Pec: info@comune.mesagne.br.it
Pec: urbanistica@pec.comune.mesagne.br.it

Comune di Latiano
Pec: segreteria@pec.comune.latiano.br.it
Pec: urbanistica@pec.comune.latiano.br.it

Regione Puglia

Sezione Transizione Energetica
Pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Agli **ENTI** in allegato

Monopoli (BA), 16 settembre 2022

OGGETTO: [Cod. Id. AU: 774LOE2] Ital Green Energy Latiano - Mesagne Srl – **Riscontro note PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0027814 - Uscita - 07/09/2022 - 13:03 e PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0028880 - Uscita - 15/09/2022 - 11:48** aventi il medesimo oggetto: “*Riesame di istanza di PAUR per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di asparagi biologici e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei Comuni di Latiano e Mesagne*”.

Chiarimenti e contestazioni.

Spettabile Provincia,

in riscontro alla Vostra nota p_br- 0027814 – Uscita del 7 settembre u.s. preme fin da subito fare immediata chiarezza sul fatto che Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l. (d’ora in avanti, “*breviter*”, anche la “**Società**”) non ha mai presentato alcuna “**istanza di riesame**” del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (**PAUR**) n. 96 del 12 ottobre 2021, annullato dal TAR Lecce con Sentenza n. 01267 del 12/07/2022.

Tale precisazione si impone perché, con riferimento all’istanza di riesame da parte di un soggetto privato, la Pubblica Amministrazione non ha alcun obbligo di pronunciarsi (*cfr.* in tal senso TAR Salerno, Sez. III, Sent. 26 agosto 2022, n. 2224 e TAR Lazio, Sez. III *bis*, Sent. 5 luglio 2021, n. 7870), laddove, invece, nella fattispecie che occorre, vi è un dovere specifico della Provincia di Brindisi di conformarsi alle statuizioni contenute nella citata Sentenza del TAR Lecce intervenuta tra le parti.

Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l. ha chiesto alla Provincia di Brindisi, con propria nota del 19 agosto 2022 (*cfr.* **All. n. 1**), di cui meglio *infra*, di ottemperare alla Sentenza del TAR Lecce di cui innanzi mediante “*l’attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riemissione degli atti annullati dalla sentenza del TAR Lecce n. 01267 del 12/07/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-decies della Legge 7 agosto 1990, n. 241*” e “*l’applicazione al presente procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale delle disposizioni contenute all’art. 22 “Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee” del Decreto Legislativo n. 199/2021*”; nessuna istanza di riesame è stata, pertanto, avanzata dalla Società.

Ma procediamo con ordine.

Il 5 agosto 2022, la Provincia di Brindisi, con nota p_br - 0025340 - Uscita - 05/08/2022 - 12:59 (*cfr.* **All. n. 2**), in asserita esecuzione della Sentenza del TAR Lecce n. 01267/2022, inopinatamente, chiedeva al Ministero della Transizione Ecologica (domanda che reitera nella nota che in questa sede si riscontra) se con riferimento alla istanza di rilascio di Valutazione di Impatto Ambientale presentata da Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di 110 MWp nei Comuni di Latiano e Mesagne fosse competente per il rilascio della VIA il Ministero della Transizione Ecologica (d’ora in avanti, “*breviter*”, anche il MiTE) o la Provincia di Brindisi, dando per scontato che le due istanze presentate dalla Società, la prima alla Provincia di Brindisi, la seconda al MiTE, riguardassero progetti uguali anzi “*in larga parte sovrapponibile*”.

La Provincia di Brindisi, data per scontata un’identità dei progetti del tutto insussistente, invitava peraltro Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l. a operare una scelta tra i due progetti.

La Società riscontrava la citata nota della Provincia con propria nota del 19 agosto 2022 (*cfr. cit. All. n. 1*), che deve intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta, nella quale rappresentava che nessuna identità vi fosse fra il progetto di impianto agrivoltaico per il quale era stata proposta istanza alla Provincia di Brindisi e quello per il quale, invece, era stata presentata istanza al MiTE, ragione per la quale la Società non era tenuta e non è tenuta a operare alcuna scelta fra l'uno o l'altro progetto.

In quella stessa sede, la Società invitava, appunto, la Provincia a dare esecuzione alla Sentenza del TAR Lecce, coerentemente con la volontà manifestata nella propria nota prot. n. 0025340 del 5 agosto 2022, e a farlo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 21-*decies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Donde, lo si ribadisce ancora, nessuna istanza di riesame è stata avanzata dalla scrivente Società, ragione per la quale la Provincia non può aprire un nuovo procedimento amministrativo ad istanza di parte, con riferimento al quale la nota che con la presente si riscontra costituirebbe comunicazione di avvio del procedimento stesso.

Ma vi è di più.

La Provincia di Brindisi, nella nota prot. n. 0027814 del 07/09/2022 che qui si riscontra, informa la Società, che per invero le conosce approfonditamente, della pubblicazione sul Sito del Ministero della Transizione Ecologica delle “*Linee guida in materia di impianti agrivoltaici*” sviluppate da CREA, ENEA, GSE e RSE, e invita la scrivente Società a fornire entro e non oltre 10 giorni, una “*relazione redatta da tecnico abilitato, di puntuale ed analitico riscontro alle suddette linee guida anche in relazione ai parametri “Superficie minima per l’attività agricola” e “Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)”*”.

Orbene, è evidente che la Provincia è incorsa in evidente travisamento di potere.

La Sentenza del TAR Lecce n. 01267/2022 è chiarissima e tranciante nei suoi contenuti: la Provincia non ha operato una “*esaustiva valutazione di ciò che può essere coerentemente definito il “cuore” del problema: se sia o meno installabile in area agricola un impianto FER di tipo agrivoltaico*” con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di compatibilità degli impianti fotovoltaici con le aree agricole.

La Sentenza ha evidenziato come sia stata fatta una valutazione in astratto del progetto che non tiene conto delle caratteristiche del progetto stesso e della reale e non astratta condizione del territorio.

Ciò comporta che la Provincia deve operare una nuova e diversa valutazione della istanza di rilascio di PAUR presentata dalla Società in data 17 dicembre 2020, in atti della Provincia nota prot. n. 35356 del 23/12/2020, e di tutta la documentazione dalla medesima introdotta, anche in sede di integrazioni e osservazioni, alla luce della normativa e dei principi vigenti al momento della presentazione della domanda e tra questi non vi sono certamente le “*Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici*” pubblicate dal MiTE in data 27 giugno 2022 sul proprio sito [web \(https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida\)](https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida), ben successive alla data di presentazione dell’istanza di PAUR da parte della Società.

Sia chiaro che la Società non intende sottrarsi a una valutazione del proprio progetto anche alla luce delle recenti Linee guida, di cui è stata finanche precursora, circostanza che ha portato il TAR a

definire il progetto di Ital Green, “*coraggioso*”, se solo si guarda alla peculiarità degli interventi di mitigazione e compensazione progettati, ed è per questo che si allega un elaborato redatto da Professionista nel quale è dimostrata, dichiarata e documentata la piena compatibilità del progetto con le citate Linee Guida (cfr. **All. n. 3**).

Quando ancora non era spirato il termine per il riscontro alla nota del 7 settembre u.s., la Provincia di Brindisi, con nota p_br - 0028880 - Uscita - 15/09/2022 - 11:48, ha sollecitato al MiTE una risposta alla domanda che aveva già posto con precedente nota del 5 agosto u.s. (cfr. cit. **All. n. 2**) in merito a di chi sia la competenza a rilasciare il provvedimento autorizzatorio di cui è questione, se ancora della Provincia di Brindisi o piuttosto del MiTE, vista la presentazione a quest’ultimo da parte della Società di un Progetto Agrivoltaico “*parzialmente sovrapponibile*” a quello già presentato alla Provincia di Brindisi.

La scrivente Società ha già motivato perché i due Progetti Agrivoltaici presentati l’uno alla Provincia di Brindisi, l’altro al MiTE, siano assolutamente diversi e non si ponga tra gli stessi una necessaria alternatività che impone una scelta, ma la Provincia insiste su di una posizione che appare irragionevole e finanche ispirata dalla volontà di liberarsi del Progetto sottoposto alla procedura PAUR.

La Società non può a questo punto non evidenziare ancora una volta gli elementi che impediscono di parlare di Progetti parzialmente sovrapponibili e questo attraverso la sintetica cronistoria della nascita e del percorso dei progetti *de quibus*.

12/10/2021, con nota p_br - 0032696 - Uscita - 12/10/2021 - 16:43 la Provincia di Brindisi notificava alla Società il Provvedimento Dirigenziale **negativo** n. 96 del 12/10/2021 relativo al procedimento “*Ital Green Energy Latiano - Mesagne Srl – Istanza di PAUR per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di asparagi biologici e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei Comuni di Latiano e Mesagne*”.

25/10/2021, la Società presentava, con nota in data 25/10/2021, acquisita con prot. MATTM/0123060 in data 11/11/2021, all’Onorevole Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.152/2006 (d’ora in avanti, “*breviter*”, anche il “**Codice**”), istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di un Impianto Agrivoltaico sito nei Comuni di Latiano e Mesagne in provincia di Brindisi, compreso sia nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “- *impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW*”, sia tra quelli ricompresi e finanziati in tutto o in parte nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra gli elaborati allegati all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale nati al MiTE, la società depositava l’elaborato DOCSPEC04 ad oggetto “**Relazione sul paesaggio agrario riguardante le modifiche al progetto di impianto agrivoltaico di Latiano - Mesagne, Provincia di Brindisi**” a firma del Dott. Agr. Barnaba Marinosci. Il Dott. Agr. Marinosci afferma che “*le modifiche del progetto vanno incontro ai pareri espressi dai Soggetti Competenti aggiungendo elementi di raccordo tra il progetto di impianto ed il paesaggio circostante tipico della Piana Brindisina. Il ridimensionamento dell’impianto a nord-ovest permette di migliorare notevolmente sia l’impatto ecologico che quello paesaggistico, modulando gradualmente il mosaico agrario e quello ecologico (anticipando addirittura l’esigenza futura dell’area di rispetto del bosco) a quello agrivoltaico ancor più di prima, rendendosi capace di condurre efficacemente sia una diversificazione colturale che di produzione energetica, traducendosi necessariamente in una diversificazione di reddito agricolo*” (cfr. **All. n. 4**).

10/12/2021, gli Avvocati Prof. Saverio Sticchi Damiani e Andrea Sticchi Damiani notificavano in data 10/12/2021 per conto della Società alla Provincia di Brindisi il Terzo Atto per Motivi Aggiunti con cui chiedevano all'Ecc.mo TAR Lecce l'annullamento del Provvedimento Dirigenziale n. 96 del 12/10/2021 con il quale la Provincia di Brindisi aveva comunicato alla Società che *“non autorizza il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione”*.

18/01/2022 si insediava la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

15/03/2022, con nota prot. 0032712 il MiTE comunicava alla Società ed alle Amministrazioni competenti, tra cui la Provincia di Brindisi, la **procedibilità dell'istanza**. Il MiTE comunicava, altresì, che *“Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si precisa che dalla data della presente comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo”*. La fase della consultazione pubblica si è conclusa il 13/06/2022¹ senza **nessuna Osservazione del Pubblico** presentata al Ministero.

18/03/2022, con nota Prot. r_puglia/AOO_089-18/03/2022/3671 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia comunicava alla Società ed alle Amministrazioni competenti, tra cui la Provincia di Brindisi, che *“nell'ambito dei procedimenti di VIA Ministeriale, il parere di competenza della Regione Puglia è espresso dalla Giunta regionale che si avvale dell'istruttoria svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati nonché degli altri soggetti competenti in materia ambientale, si invitano le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a voler esprimere il proprio parere di competenza, nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della presente”*. Le Amministrazioni competenti, tra cui la Provincia di Brindisi, non hanno ad oggi espresso **nessun parere di competenza**.

22/07/2022, con Sentenza n. 01267/2022 il TAR Lecce – Seconda Sezione *“accoglie i terzi motivi aggiunti, e annulla per l'effetto la Determina della Provincia di Brindisi n. 96 del 12.10.2021”*.

23/08/2022, con nota prot. n. 0102718.23-08-2022 il MiTE comunicava alla Società *“il Parere **favorevole** della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 25 dell'11/06/2022”* relativo alla *“Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto per realizzazione di un impianto agrolvoltaico della potenza nominale di 110,52 MWp, e relative opere di connessione, fino alla SSE, da realizzarsi nei Comuni di Latiano e Mesagne in Provincia di Brindisi”*.

Lo stato delle due procedure:

- 1.** con riferimento al **Progetto Cod. Id. AU: 774LOE2** oggetto di procedura PAUR, la Provincia di Brindisi dovrà ottemperare alla Sentenza del TAR Lecce n. 01267/2022, avvalendosi della procedura semplificata di cui all'art. 21-*decies* della Legge 7 agosto

¹ Al procedimento è stato applicato il differimento di 60 gg per effetto dell'art.51, c.9 del DL 50/2022.

1990, n. 241² e delle disposizioni contenute all'art. 22 "Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee" del Decreto Legislativo n. 199/2021;

2. con riferimento al **Progetto ID_VIP_7616** oggetto di procedura VIA nazionale, si ricorda che l'art. 8, comma *2-bis*, del Codice, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato *I-bis*, ha previsto l'istituzione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Per i citati progetti, l'art. 25, comma *2-bis*, del medesimo Codice, dispone che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si esprime (entro i termini previsti dal medesimo comma, nel nostro caso si è già espressa con **parere favorevole** in data **11/06/2022**) predisponendo lo schema di provvedimento di VIA e che, nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Per quanto innanzi riportato siamo in attesa del provvedimento di VIA. Inoltre, il **secondo periodo del comma 2-quater** dell'art. 25 del Codice introduce una disposizione che regola i casi di:

- **inerzia** nella conclusione del procedimento **da parte del direttore generale del MiTE**;
- **ritardo**, nel rilascio del concerto, **da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura**.

In tali casi viene previsto che il titolare del potere sostitutivo provvede al **rilascio degli atti** di relativa competenza **entro i successivi 30 giorni**.

Le tappe sopra riportate dei due Progetti dimostrano come si tratti di procedimenti che hanno avuto e hanno genesi e vita propria, per i quali, a fronte peraltro, lo si ribadisce, di un termine per presentare osservazioni, con riferimento al Progetto presentato nanti al MiTE, la Provincia di Brindisi non ha presentato osservazione alcuna.

² **Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali**

L'articolo 21-*decies* della legge n. 241/1990 è finalizzato a disciplinare la riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale. In tal caso il proponente può richiedere all'amministrazione procedente (e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006) l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati.

In particolare viene disciplinato il caso in cui non sono necessarie modifiche al progetto. In tal caso, fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa. A tal fine:

- **entro 15 giorni** dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente provvede alla trasmissione dell'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere;
- **entro 30 giorni** l'ente o l'amministrazione provvede alla riemissione;
- **entro i 30 giorni** successivi al ricevimento dell'atto (o alla decorrenza del termine per l'adozione dell'atto stesso) l'amministrazione rimette il decreto di autorizzazione o di VIA, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero della disciplina per l'adozione del provvedimento di VIA recata dall'art. 25, commi 2 e *2-bis*, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Non solo, agli atti del Progetto sottoposto all'esame del MiTE vi è la Relazione a firma di un Professionista (*cf.* cit. **All. n. 4**) che riguarda proprio le modifiche apportate al Progetto, senza considerare che il concetto di Progetto "*parzialmente sovrapponibile*, lo si ribadisce, non ha alcuna valenza tecnica.

Dunque, non è dato capire a quale obiettivo risponda in questa sede continuare da parte della Provincia di Brindisi a porre temi e domande dilatorie rispetto all'obbligo che incombe sulla stessa, ovvero ottemperare alla Sentenza del Tar Lecce, facendo ricorso alla procedura semplificata di cui la Società ha chiesto l'applicazione.

Alla luce di tutto quanto innanzi, la Conferenza di Servizi convocata per il 4 ottobre 2022, alle ore 09:00 dovrà operare una nuova e diversa valutazione del progetto alla luce delle chiarissime coordinate tracciate dalla pronuncia del Giudice Amministrativo.

In conclusione, si ribadisce e si insiste perché la Provincia ottemperi alla Sentenza del TAR Lecce n. 01267/2022, avvalendosi della procedura semplificata di cui all'art. 21-*decies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni contenute all'art. 22 "*Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee*" del Decreto Legislativo n. 199/2021, significando fin da ora che le note del 5 agosto 2022, Prot. Uscita n. 0025340, 7 settembre 2022, Prot. Uscita n. 0027814 e 15 settembre 2022, Prot. Uscita n. 0028880, alla luce della Sentenza TAR Lecce n. 01267/2022 e della nota della Società del 19 agosto 2022, evidenziano una condotta della Provincia non solo contraria all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza di un Giudice, ma anche al dovere di collaborazione e buona fede sì come riscritto e inteso nelle ultime riforme della legge sul procedimento amministrativo, condotta foriera di danni per l'imprenditore "*il quale vive nella cogente necessità di programmare razionalmente il proprio futuro, e così i propri investimenti, a partire da dati di fatto quanto più possibile certi*" (*cf.* Corte di Appello di Roma, Sentenza 24 gennaio 2012, n. 474), danni di cui la scrivente Società non esiterà a chiedere ristoro.

Con Osservanza.

Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l.

Dott. Pietro Marseglia

Allegati:

- All. 1 – Nota Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l. del 19 agosto 2022;
- All. 2 – Nota PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0025340 - Uscita - 05/08/2022 - 12:59;
- All. 3 – Relazione riscontro Progetto alle Linee Guida Impianti Agrivoltaici;
- All. 4 – Relazione sul paesaggio agrario riguardante le modifiche al progetto.

Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l.

Dott. Pietro Marseglia
